



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2026

OGGETTO: DEROGA PER ATTIVITÀ LAVORATIVE RIENTRANTI NEI SETTORI AGRICOLO, FLOROVIVAISTICO, EDILE ALL'APERTO, LAVORAZIONI STRADALI E LOGISTICA

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza regionale contingibile e urgente n. 484 del 9 giugno 2026, contenente obblighi divieti e raccomandazioni a tutela della salute pubblica, finalizzati a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale a danno dei lavoratori per tutte le aree o zone del territorio della Regione Lombardia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, dal 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026;

CONSIDERATO che il provvedimento regionale sopra citato prevede, per i settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, il divieto di svolgere l'attività lavorativa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita ai "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" segnali un livello di rischio "ALTO" e più specificatamente sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldolavoro>;

CONSIDERATO altresì che l'INAIL, nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione dei lavoratori ad elevate temperature, proprio al fine di contenere tale rischio;

RICORDATO che l'ordinanza regionale raccomanda ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche;

PRESO ATTO che sono già pervenute agli Uffici comunali alcune richieste di deroga ai regolamenti comunali in materia di emissioni sonore da parte di ditte impegnate sul territorio, al fine di poter iniziare le attività lavorative tra le ore 05:00 e le ore 05:30;

DATO ATTO che, per le motivazioni espresse nell'ordinanza regionale e qui integralmente richiamate, sussistono le condizioni e i presupposti di cui al citato all'art. 32 c. 3 della legge 833/1978 per l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute dei lavoratori coinvolti;

ACQUISITI i pareri di competenza dal responsabile del Settore Urbanistica/Ambiente/Edilizia Privata e dal responsabile del Settore Vigilanza e Controllo;

VISTO il piano di zonizzazione acustica del Comune di Induno Olona;

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO la legge n. 883 del 23.12.1978 ed in particolare l'art. 32;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DISPONE

- 1) Dal primo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio comunale della presente ordinanza, fino al 23 settembre 2026, sul territorio del Comune di Induno Olona e più precisamente nelle aree e nei cantieri interessati da attività lavorative rientranti nei settori agricolo, florovivaistico, edile all'aperto, lavorazioni stradali e logistica, quando, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", lo stress da calore comporta rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", segnali un livello di rischio "ALTO", in deroga, ai regolamenti ed al piano comunali in materia di zonizzazione acustica ed al regolamento comunale di Polizia Locale, è consentito l'inizio dei lavori alle ore 05:30, con la sola esclusione dei giorni festivi, al fine di consentire alle imprese di svolgere le attività nelle quali sono impegnate senza sottoporre a rischi prevedibili la salute del personale impiegato;
- 2) Le imprese che intendono avvalersi della deroga devono accertarsi preliminarmente che il livello di rischio per il giorno o i giorni interessati sia indicato come "ALTO", consultando il sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferito ai "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa". Attraverso il link <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>, inserendo il nome del Comune nel campo di ricerca;
- 3) Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al p.to 1) devono inviare, entro il giorno precedente, una comunicazione a mezzo email agli indirizzi polizialocale@comune.induno-olona.va.it e urbanistica@comune.induno-olona.va.it con la quale indicare tutte le informazioni necessarie relative ai lavori, alla località o numero civico, al committente, all'impresa esecutrice ed al numero di operatori impegnati;
- 3) Gli uffici comunali preposti a controlli possono accedere in ogni momento nei cantieri o nei luoghi ove si svolgono le attività in deroga, al fine di accertare il rispetto della normativa citata nella presente ordinanza. Parimenti, gli stessi Uffici, verificata l'esistenza di particolari problematiche che possano ostare allo svolgimento dell'attività, legate alla tipologia di attività ed alle caratteristiche del luogo in cui queste sono svolte, come la vicinanza a luoghi di cura o a strutture per anziani, possono vietare lo svolgimento dell'attività prima delle ore 07:00, dando tempestiva e motivata comunicazione all'interessato;
- 4) La presente ordinanza, che sarà trasmessa al Prefetto di Varese per opportuna conoscenza e per le verifiche di sua competenza, non costituisce deroga ad altre norme di legge e

regolamenti non espressamente citate;

- 5) Le eventuali violazioni della presente ordinanza, quando non rientranti nei comportamenti già sanzionati a norma dell'Ordinanza Regionale n. 484/2926, costituiscono violazione dell'art. 650 del codice penale e gli eventuali trasgressori saranno, pertanto, deferiti all'Autorità Giudiziaria competente;
- 6) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico.

- ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, della presente.

Lì, 07/07/2026

IL SINDACO
CASTELLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)